

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI SU FRINGE BENEFIT AUTO

Circolare 16/2025

Riferimenti normativi:

Agenzia delle Entrate, interpello n. 233/2025

Agenzia delle Entrate, interpello n. 237/2025

Con le recenti risposte alle istanze di interpello n. 233/2025 e n. 237/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni importanti in merito al trattamento fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con particolare riferimento al trattamento fiscale di optional e ricariche elettriche ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR. Forniamo di seguito una sintesi dei due interpelli.

La Risposta n. 233/2025 affronta il caso in cui il dipendente richieda optional extra per il veicolo aziendale, sostenendone interamente il costo. L'Agenzia ha ribadito che il valore imponibile del fringe benefit si calcola forfettariamente sulle tabelle ACI. Eventuali importi fatturati al dipendente diminuiscono il valore imponibile del fringe benefit solo se riferite al godimento del veicolo stesso, non se riguardano servizi o beni ulteriori. I valori addebitati al dipendente per optional non sono compresi tra gli elementi che definiscono il valore riportato nelle tabelle ACI e, pertanto, non possono essere considerati per abbattere il valore del fringe benefit tassabile, ma vengono trattenute separatamente dal netto della busta paga.

La Risposta n. 237/2025 chiarisce che, per le auto aziendali elettriche o ibride ad uso promiscuo, le ricariche fornite dal datore di lavoro tramite card non generano ulteriori fringe benefit imponibili, poiché già comprese nel calcolo forfettario delle tabelle ACI. Diversamente, se il datore di lavoro provvede al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell'autoveicolo concesso in uso promiscuo, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore qualificandolo come reddito di lavoro dipendente con conseguente applicazione delle imposte di legge.

Nel caso in cui un datore di lavoro abbia adottato una policy aziendale per le auto concesse in uso promiscuo che preveda un addebito del valore di carburante oltre una certa soglia di km percorsi, tali somme addebitate al dipendente per eccedenza di chilometri privati (rispetto ai predetti limiti aziendali) non potranno ridurre il valore del fringe benefit, ma andranno trattenute separatamente.

Alla luce di tali interpelli consigliamo di rivedere eventuali car policy in vigore per evitare un calcolo errato della tassazione del fringe benefit auto.